



Regolamento per la collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini - costituiti in associazione - e l'Amministrazione comunale per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, dando attuazione agli art. 118, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione e alle previsioni dello Statuto comunale .

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano nei casi in cui l'intervento dei cittadini - costituiti in associazione - per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani richieda la collaborazione o risponda alla sollecitazione dell'Amministrazione comunale.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) **Beni comuni urbani:** i beni materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l'Amministrazione riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, che possono essere oggetto di cura, di gestione condivisa, di rigenerazione, al fine di migliorarne la fruizione collettiva.

b) **Comune o Amministrazione comunale:** il Comune di Bergamo nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.

c) **Cittadini attivi o associazione dei cittadini:** tutti i soggetti - costituiti in associazione - che si attivano per la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani, ai sensi del presente regolamento.

d) **Proposta di collaborazione:** la manifestazione di interesse, formulata dalle associazioni dei cittadini, volta a proporre interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani. La proposta può essere spontanea, oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.

e) **Patto di collaborazione:** il provvedimento attraverso il quale Comune e le associazioni dei cittadini definiscono l'ambito degli interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani.

f) **Interventi di cura:** interventi volti alla protezione, conservazione ed alla manutenzione dei beni comuni urbani per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità.

g) **Gestione condivisa:** interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamente dalle associazioni dei cittadini e dall'amministrazione, con carattere di continuità e di inclusività.

h) **Interventi di rigenerazione:** interventi di recupero, trasformazione ed innovazione dei beni comuni, che complessivamente incidono sul miglioramento della qualità della vita nella città.

i) **Spazi pubblici:** parchi e giardini, aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

Art. 3 - Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

a) **Fiducia reciproca:** ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e le associazioni dei cittadini improntano i loro



rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale.

b) **Publicità e trasparenza:** l'amministrazione garantisce la conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte ricevute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con le associazioni dei cittadini e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.

c) **Responsabilità:** l'amministrazione valorizza la responsabilità, propria e delle associazioni e dei cittadini, quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.

d) **Sostenibilità:** l'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con le associazioni dei cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali.

e) **Proporzionalità:** l'amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione.

f) **Adeguatezza e differenziazione:** le forme di collaborazione tra le associazioni dei cittadini e l'amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale.

g) **Informalità:** l'amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò sia previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza, certezza e dell'etica pubblica.

h) **Autonomia civica:** l'amministrazione riconosce l'autonoma iniziativa delle associazioni dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo.

Art. 4 Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e le associazioni di cittadini concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.

2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione.

3. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivise;

b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;

c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;

d) l'eventuale modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;

e) le eventuali garanzie a copertura di danni arrecati al Comune in conseguenza della difforme realizzazione degli interventi concordati e le eventuali sanzioni;

f) le forme di sostegno eventualmente messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;



g) le cause di esclusione per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli aspetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni e ogni altro aspetto rilevante;

h) l'obbligo, a carico dell'associazione dei cittadini, della stipula di una polizza assicurativa per i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. Il patto di collaborazione è sottoscritto dal legale rappresentante dell'associazione dei cittadini che assume l'impegno di svolgere gli interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni.

CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Art. 5 - Gestione, pubblicazione e approvazione delle proposte

1. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:

a) la proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell'Amministrazione;

b) la proposta sia presentata dalle associazioni di cittadini, negli ambiti previsti dal presente regolamento.

2. Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1, l'iter procedurale è definito come segue:

- l'Amministrazione pubblica annualmente l'elenco degli spazi pubblici, degli edifici, delle infrastrutture digitali che possono formare oggetto di interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione, indicando le finalità che si intendono perseguire attraverso la collaborazione con le associazioni di cittadini e fissando un termine per la raccolta delle proposte;

- al fine di garantire che gli interventi delle associazioni di cittadini per la cura, la gestione condivisa o la rigenerazione dei beni comuni siano coerenti con gli interessi pubblici e con le linee di mandato, le proposte di collaborazione sono approvate dalla Giunta comunale.

3. Nel caso di cui alla lett. b) del comma 1, l'iter procedurale è definito come segue:

- la struttura competente per materia effettua le verifiche tecniche necessarie - con particolare riferimento agli aspetti legati alla sicurezza, alla salute e alle condizioni ambientali - comunica al soggetto proponente il tempo necessario alla conclusione dell'iter istruttorio, che comunque non può essere superiore a 90 giorni, in relazione alla complessità dell'intervento ed alla completezza degli elementi conoscitivi forniti.

- sono disposte adeguate forme di pubblicità della proposta di collaborazione, al fine di acquisire, da parte dei soggetti presentatori e di eventuali altri interessati, entro termini prestabiliti, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti;

- la proposta di collaborazione, completa di tutti gli elementi necessari, è sottoposta all'approvazione della Giunta comunale.

- qualora la struttura comunale competente ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o di opportunità per procedere, ne dà comunicazione all'associazione richiedente, illustrandone le motivazioni e ne informa gli uffici coinvolti nell'istruttoria e le istanze politiche.



4. Dopo l'approvazione da parte della Giunta, l'iter amministrativo si conclude con la stesura e la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del dirigente.

5. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sul sito internet del Comune, al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione dei risultati ottenuti.

CAPO III - INTERVENTI DI CURA E RIGENERAZIONE DI SPAZI E EDIFICI PUBBLICI

Art. 6 - Disposizioni generali

1. La collaborazione con le associazioni dei cittadini può prevedere differenti livelli di intensità dell'intervento condiviso sugli spazi pubblici e sugli edifici, ed in particolare: la cura occasionale, la cura costante e continuativa, la gestione condivisa e la rigenerazione.

2. Le associazioni di cittadini possono realizzare interventi, a carattere occasionale o continuativo, di cura o di gestione condivisa degli spazi pubblici e degli edifici, periodicamente individuati dall'Amministrazione o proposti dalle stesse associazioni, secondo le modalità previste dall'art. 5. L'intervento è finalizzato a:

a) integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;

b) assicurare la fruibilità collettiva di spazi o edifici pubblici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione;

3. Le associazioni di cittadini non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva degli spazi e degli edifici pubblici.

4. Il Comune può destinare agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo, gli edifici confiscati alla criminalità organizzata, ad esso assegnati.

5. L'Amministrazione può promuovere e aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura e rigenerazione di edifici in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi, ovvero ai sensi dell'art. 838 del Codice Civile.

Art. 7 - Gestione condivisa di spazi privati asserviti ad uso pubblico

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio privato asservito ad uso pubblico.

2. Le associazioni di cittadini si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto di collaborazione, purchè non contrastino con l'uso pubblico o con la proprietà privata del bene.

Art. 8 - Interventi di rigenerazione di spazi pubblici

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto interventi di rigenerazione degli spazi pubblici o privati ad uso pubblico, da realizzare grazie a un contributo economico, totale o prevalente, da parte delle associazioni di cittadini attivi. In tal caso, l'Amministrazione valuta la proposta sotto il profilo tecnico e rilascia o acquisisce le autorizzazioni prescritte dalla normativa.



2. Le proposte di collaborazione che prefigurino interventi di rigenerazione dello spazio pubblico devono essere corredate dalla documentazione, atta a descrivere con chiarezza l'intervento che si intende realizzare.

3. Devono, in particolare, essere presentati: la relazione illustrativa, il programma di manutenzione, le tavole grafiche, in scala adeguata, della proposta progettuale, la stima dei lavori da eseguirsi.

4. Il patto di collaborazione può prevedere che l'associazione di cittadini assuma in via diretta l'esecuzione degli interventi di rigenerazione, secondo le prescrizioni che sono dettate dall'Amministrazione.

5. Gli interventi di rigenerazione inerenti beni culturali e paesaggistici, tutelati ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono preventivamente sottoposti, a cura del Comune, alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene.

Art. 9 - Gestione condivisa di edifici

1. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la cura e rigenerazione di immobili possono prevedere la gestione condivisa del bene da parte dell'associazione, consorzio, cooperativa, fondazione di vicinato o comprensorio, a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione ad interventi di cura condivisa puntualmente disciplinati nei patti stessi.

2. La gestione condivisa garantisce la fruizione collettiva del bene e l'apertura a tutti i cittadini disponibili a collaborare agli interventi di cura e rigenerazione del bene o alle attività di cui al comma 1.

3. La durata della gestione condivisa non supera, di norma, i nove anni. Periodi più lunghi possono eventualmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.

4. I patti di collaborazione disciplinano gli oneri di manutenzione e le eventuali opere di recupero edilizio gravanti sulle associazioni. Eventuali miglioramenti o addizioni devono essere realizzate senza oneri per l'amministrazione e sono acquisiti al patrimonio comunale.

CAPO IV - FORME DI SOSTEGNO

Art. 10 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1. L'Amministrazione può fornire, nei limiti delle risorse disponibili, i dispositivi di protezione individuale, i beni strumentali ed i materiali di consumo, necessari per lo svolgimento degli interventi e può organizzare corsi di formazione in materia di sicurezza.

2. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi sono forniti all'associazione di cittadini in comodato d'uso gratuito e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.



3. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 2.

Art. 11 - Affiancamento nella progettazione

1. Qualora la proposta di collaborazione abbia ad oggetto azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani che l'Amministrazione ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che le associazioni di cittadini sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento dei dipendenti comunali nell'attività di progettazione necessaria alla valutazione conclusiva e alla realizzazione della proposta.

Art. 12 - Risorse finanziarie a titolo di rimborso delle spese sostenute

1. L'Amministrazione può concorrere, nei limiti delle risorse disponibili, alla copertura dei costi sostenuti dalle associazioni di cittadini per lo svolgimento delle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani.

2. Nel definire le eventuali forme di sostegno, l'Amministrazione può riconoscere rimborsi delle spese solo nella misura in cui le necessità cui gli stessi sono preordinati non siano affrontabili con sostegni in natura.

3. Non possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura alle associazioni di cittadini che svolgono attività di cura condivisa dei beni comuni, a fronte delle attività prestate, che vengono svolte a titolo gratuito.

4. Il patto di collaborazione individua l'ammontare massimo dell'eventuale rimborso delle spese e le relative modalità.

5. L'eventuale rimborso delle spese è subordinato alla rendicontazione delle attività svolte e delle spese sostenute, da redigersi secondo quanto previsto dall'art. 24 del presente regolamento.

6. Possono essere eventualmente rimborsati esclusivamente le spese relative a:

a) acquisto o noleggio di materiali strumentali, di beni di consumo e dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività, le cui spese siano state previamente autorizzate dall'Amministrazione;

b) polizze assicurative contro infortuni e responsabilità civile presso terzi.

Art. 12 - Autofinanziamento

1. L'Amministrazione agevola le iniziative delle associazioni dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani, a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.

2. Il patto di collaborazione può prevedere:

a) la possibilità per le associazioni di cittadini di utilizzare temporaneamente spazi comunali per l'organizzazione di iniziative di autofinanziamento, legate all'oggetto della collaborazione;

b) il supporto dell'Amministrazione ad iniziative di raccolta diffusa di donazioni attraverso l'utilizzo delle piattaforme telematiche dedicate.



3. Al fine di incentivare l'autonoma raccolta di risorse da parte delle associazioni di cittadini, nel patto di collaborazione può essere previsto un meccanismo di impegno variabile delle risorse comunali per le azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani, crescenti al crescere delle risorse reperite dalle associazioni.

Art. 13 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

1. Il patto di collaborazione, al fine di dare visibilità alle azioni realizzate dalle associazioni di cittadini nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, organizzazione di incontri e spazi dedicati negli strumenti informativi.

2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dalle associazioni di cittadini, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.

3. L'Amministrazione, al fine di promuovere la diffusione della collaborazione con associazioni di cittadini per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, può favorire il riconoscimento di vantaggi offerti dai privati a favore dei cittadini attivi, quali agevolazioni, sconti e simili.

CAPO VI - COMUNICAZIONE E RENDICONTAZIONE

Art. 14 - Comunicazione

1. L'Amministrazione, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.

2. L'Amministrazione riconosce nel sito istituzionale il luogo naturale per instaurare e far crescere il rapporto di collaborazione con e tra i cittadini.

3. Il rapporto di collaborazione mira in particolare a:

- a) mettere a disposizione dei cittadini maggiori informazioni;
- b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
- c) mappare i soggetti e le esperienze di cura e rigenerazione dei beni comuni, al fine di coinvolgere i cittadini interessati, anche attraverso l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

Art. 15 - Rendicontazione delle attività di collaborazione

1. La documentazione delle attività svolte e la rendicontazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini ed amministrazione.

2. Le modalità di rendicontazione sono stabilite nel patto di collaborazione.



3. La rendicontazione contiene informazioni relative a:

- a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
- b) azioni e servizi resi;
- c) risultati raggiunti;
- d) risorse disponibili e utilizzate.

4. Nella redazione del documento finale i dati quantitativi possono essere esplicitati anche con l'aiuto di tabelle e grafici, accompagnati da spiegazioni che ne rendano chiara l'interpretazione.

5. L'Amministrazione sollecita l'utilizzo di strumenti multimediali, fotografici e quant'altro possa rendere la rendicontazione di immediata lettura e agevolmente fruibile.

6. L'Amministrazione pubblica gli elaborati sul sito internet e può individuare ogni eventuale ulteriore forma di comunicazione ritenuta opportuna.

CAPO VII - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Art. 16 - Prevenzione dei rischi

1. Ai cittadini attivi, impegnati negli interventi, sono fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, l'Amministrazione ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute negli eventuali documenti di valutazione dei rischi.

3. Le associazioni di cittadini che collaborano con l'amministrazione alla cura e rigenerazione di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità al riguardo.

4. Per ogni intervento di cura o di rigenerazione deve essere individuato un responsabile della sicurezza, cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2, nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione e comunque tutte le funzioni previste dal Decreto Legislativo 81/ 2008 e s.m. e i.

Art. 17 - Responsabilità

1. Il patto di collaborazione disciplina in modo puntuale i compiti di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani concordati tra l'Amministrazione e le associazioni di cittadini e le connesse responsabilità.

Art. 18 - Tentativo di conciliazione

1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'amministrazione ed uno di comune accordo.



2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 - Sperimentazione

1. Il presente regolamento è sottoposto ad un periodo di sperimentazione della durata di due anni.

2. Durante il suddetto periodo, l'Amministrazione verifica, con il coinvolgimento delle associazioni dei cittadini, l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare l'opportunità di eventuali modifiche.

Art. 20 - Disposizioni finali

1. Le norme contenute nel presente regolamento sono automaticamente modificate nel caso in cui norme di legge emanate o emanande dispongano diversamente.